



PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

*Sviluppo sostenibile tutela della biodiversità e
dell'ambiente, qualità della vita*



RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2023

Redatta ai sensi dell'art. 231 D.Lgs. 267/2000

e dell'art. 11 comma 6 D.Lgs. 118/2011

Premessa

Dal 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Già nel previgente ordinamento era previsto che al Rendiconto della gestione fosse allegata una relazione dimostrativa dei risultati.

In particolare l'art. 151 TUEL dispone art. 151 comma 6°: *"Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*.

L'art. 231 inoltre specifica: *"la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*;

La necessità, tuttavia, di rendere più espliciti i dati contenuti nel rendiconto, che come detto sopra, sono rappresentati in un documento maggiormente sintetico rispetto al passato, ha indotto il legislatore a specificare ulteriormente, rispetto a prima, il contenuto della citata relazione: pertanto, l'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 dispone quale debba essere il contenuto minimo di detta relazione al rendiconto, ovvero:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzo dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché a altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

I documenti principali che costituiscono il Rendiconto di gestione sono i seguenti:

Il Conto del Bilancio

Lo Stato Patrimoniale

Il Conto Economico

La relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;

Al Rendiconto sono inoltre allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- j) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- k) il prospetto dei dati SIOPE;
- l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- m) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
- o) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
- p) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.


SEZIONE 1 IDENTITA' DELL'ENTE

In questo capitolo si dà una breve descrizione della struttura fondamentale dell'Ente.

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino è stato costituito in attuazione della legge regionale 9/1/1974, n. 2.

Ai sensi della stessa legge, fanno parte dell'ente 47 comuni e 2 province Varese e Pavia ed una città Metropolitana: Milano.

La composizione può essere modificata per effetto della ammissione di nuovi enti volontariamente aderenti o della esclusione di enti già rappresentati di diritto secondo le disposizioni della legge regionale.



GLI ENTI ADERENTI

- Abbiategrasso
- Arsago Seprio
- Bereguardo
- Bernate Ticino
- Besate
- Besnate
- Boffalora Ticino
- Borgo S. Siro
- Buscate
- Carbonara Ticino
- Cardano al Campo
- Casorate Sempione
- Cassinetta di Lugagnano
- Cassolnovo
- Castano Primo
- Cuggiono
- Ferno
- Gallarate
- Gambolò
- Garlasco
- Golasecca
- Gropello Cairoli
- Linarolo
- Lonate Pozzolo
- Magenta
- Mezzanino
- Morimondo

- Motta Visconti
- Nosate
- Ozzero
- Pavia
- Robecchetto
- Robecco S/Naviglio
- Samarate
- S. Martino Siccomario
- Sesto Calende
- Somma Lombardo
- Torre d'Isola
- Travacò Siccomario
- Turbigo
- Valle Salimbene
- Vanzaghello
- Vergiate
- Vigevano
- Villanova d'Ardenghi
- Vizzola Ticino
- Zerbolò
- Città Metropolitana di Milano
- Provincia di Varese
- Provincia di Pavia

UFFICI E SEDI

La sede istituzionale e degli uffici amministrativi e tecnici si trova a Pontevecchio di Magenta (MI) in via Isonzo n° 1 con entrata da via Galliano n° 7.

La sede della Vigilanza si trova a Magenta in Loc. Mainaga.

GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Gli organi dell'Ente sono:

1. La Comunità del Parco composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti locali territorialmente interessati nella persona del Sindaco per i Comuni, del Presidente per le province e del legale rappresentante per gli enti volontariamente aderenti.
2. Il Consiglio di Gestione composto dal Presidente dell'ente da altri 5 consiglieri eletti dalla comunità del parco, uno dei quali su designazione della Giunta Regionale.
3. Il Presidente eletto dalla Comunità del Parco.
4. Il Revisore dei Conti eletto dalla Comunità del Parco.

CONSIGLIO DI GESTIONE

Alla data del 31/12/2023 il Consiglio di Gestione risulta così composto:

Presidente	Cristina Chiappa
Consiglieri	Silvia Bernini
	Massimo Braghieri
	Giovanni Brogin
	Francesca Lara Monno
	Fabio Signorelli

LEGGI ISTITUTIVE E STATUTO

Leggi Istitutive:

Legge regionale LOMBARDIA 16 luglio 2007, n. 16

Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 12

In attuazione della legge regionale 9 gennaio 1974 n. 2, così come modificata dalla l.r. 12/2011, il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino è trasformato in Ente di diritto pubblico per la gestione del Parco Lombardo della Valle del Ticino.


Lo Statuto dell'Ente attualmente in vigore è stato approvato con deliberazione della Comunità del Parco in data 28/09/2012, n. 17 e successivamente con delibera di Giunta Regionale 8 novembre 2013, nr. X/906.

L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

La struttura dell'Ente al 31/12/2023 risulta così composta:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Approvata con Delibera CdG n. 19 del 16/02/2021



Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative al 31/12/2023 risultano essere le seguenti:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Direttore – U.O. 1	Claudio De Paola
Responsabile UO 2 Amministrativo e Finanziario	Roberto Piodi
Responsabile UO 3 Fauna e Agricoltura	Michele Bove
Responsabile UO 4 Grandi progetti e LLPP, Pianificazione Manutentivo	Francesca Trotti
Responsabile UO 5 Promozione e MKT Territoriale	Silvia Nicola
Responsabile UO 6 Vigilanza, Volontariato e Protezione Civile, AIB e GEV	Mirko Mereghetti
Responsabile UO 7 Legale	Giuseppe Macchiarelli
Responsabile UO 9 Boschi, Territorio, Gestione Siti Natura 2000	Valentina Parco

LO SCENARIO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione degli indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili: le caratteristiche del territorio e dell'ambiente.

La Valle del Ticino è situata in parte in territorio elvetico e in parte fra Lombardia e Piemonte; in territorio italiano è tutelata, per la parte lombarda, dal Parco lombardo della Valle del Ticino, e per la parte piemontese dal Parco naturale del Ticino.



Il Fiume omonimo ha una lunghezza totale di 248 km, dal Passo di Novena, in Svizzera, alla confluenza con il Po.

Nel tratto compreso nel Parco, da Sesto Calende (VA) al Ponte della Becca (PV), ha una lunghezza di 110 km.

La Valle del Ticino, nel suo complesso, ha ottenuto nel 2002 il riconoscimento di Riserva della Biosfera nell'ambito del Programma Man and Biosphere (MAB) dell'Unesco. Dopo un primo ampliamento riconosciuto nel 2014, a luglio 2018 è stata designata la Riserva Ticino Val Grande Verbano, quale ulteriore ampliamento della Riserva Valle del Ticino sino al confine svizzero.

Il Parco Lombardo della valle del Ticino ha una superficie di circa 91.800 ettari, di cui circa 20.500 tutelati a Parco Naturale, e comprende l'intero territorio amministrativo dei 47 Comuni lombardi collocati lungo il tratto del fiume Ticino compreso tra il lago Maggiore e il fiume Po, nelle province di Varese, Milano e Pavia.

Il Parco del Ticino Piemontese (oggi ricompreso nell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore), istituito nel 1978, comprende una superficie di 6.561 ettari a Parco Naturale includendo parte del territorio di undici Comuni della Provincia di Novara: Castelletto sopra Ticino, Varallo Pombia, Pombia, Marano, Oleggio, Bellinzago, Cameri, Galliate, Romentino, Trecate e Cerano (www.parcoticinolagomaggiore.it).

Il territorio del Parco del Ticino è occupato per quasi il 55 % da aree agricole, il 22% da foreste, il 20% aree urbanizzate e il 3% reticolo idrografico.

La presenza di un ricco e variegato insieme di ecosistemi, in molti casi ben conservati, fa sì che nel Parco sia presente un patrimonio di biodiversità che non ha eguali in Pianura Padana:

Specie viventi sinora censite: 6.235

- Regno animale: 3.264
- Regno vegetale: 1.585
- Regno dei funghi: 1.386.

Ciò ha permesso il riconoscimento nel Parco di ben 14 Zone Speciali di Conservazioni (ZSC) e 1 Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli (Rete Natura 2000)

Il territorio del Parco è attraversato da oltre 750 km di percorsi ciclo-pedonali, di cui oltre 100 km lungo le alzaie dei navigli.

Il Parco del Ticino fa parte del Piano generale delle aree regionali protette di interesse naturale ed ambientale, istituito con LR 86/1983.

Con Legge Regionale 17 novembre 2016, n.28 "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio", Regione Lombardia, a partire dal sistema di aree protette esistente, ha avviato l'iter per la riorganizzazione attuale del sistema di gestione delle aree protette regionali.

SEZIONE 2

ANDAMENTO DELLA GESTIONE – NOTA INTEGRATIVA

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenuti. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione.

1. IL CONTO DEL BILANCIO

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

1.1 Riepilogo della gestione finanziaria.

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE:

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitive	Accertamenti	% di realizzazione
	<i>Fondo pluriennale vincolato</i>	2.908.744,61		
	<i>Utilizzo avanzo di amministrazione</i>	2.911.190,20		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	11.415.394,88	9.581.197,59	83,93%
TITOLO 3	Entrate extratributarie	893.644,10	743.805,16	83,23%
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	5.910.721,72	5.666.834,24	95,87%
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			
TITOLO 6	Accensione prestiti			
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00		0,00%
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.730.000,00	1.004.188,19	58,05%
	TOTALE TITOLI	26.969.695,51	16.996.025,18	

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitive	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	13.943.398,61	6.450.016,90	46,26%
TITOLO 2	In conto capitale	10.012.176,90	2.523.918,46	25,21%
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie			
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	84.120,00	83.369,42	99,11%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	1.200.000,00		0,00%
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	1.730.000,00	1.004.188,19	58,05%
	TOTALE TITOLI	26.969.695,51	10.061.492,97	

1.2 Le variazioni al bilancio.

Il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 è stato approvato dalla Comunità con deliberazione n. 18 del 16/12/2022.

Durante l'anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di consentire il migliore raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione, anche mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione, di cui si dirà in un'apposita sezione, nonché adeguare gli stanziamenti delle entrate all'effettivo andamento delle riscossioni e degli accertamenti, sono intervenute le seguenti variazioni:

Organo (CDG/CP)	Num.	data	Descrizione	Eventuale ratifica (estremi delibera CP)
DEL CP	3	21-apr-23	VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025	
DEL CDG	58	30-mag-23	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DAL CONSIGLIO DI GESTIONE	del. CP 8/2023
DEL CP	9	14-lug-23	ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E VERIFICA EQUILIBRI 23-25	
DEL CDG	113	14-nov-23	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DAL CONSIGLIO DI GESTIONE	del. CP 15/2023

Nell'esercizio 2023 non sono stati effettuati prelievi dal fondo di riserva.

Nel corso dell'esercizio sono state inoltre effettuate le seguenti variazioni per esigibilità:

Atto	Num.	data	Descrizione
DET	646	21/12/2023	DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI RELATIVI AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
CDG	4	16/01/2024	COMUNICAZIONE RELATIVA A VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 267/2000

Nel bilancio di previsione 2023 e nel corso del 2023, con gli atti di variazione sopra menzionati, è stata applicata quota dell'avanzo di amministrazione per € 2.911.190,20 come specificato nel prospetto seguente:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE risultante dal Rendiconto 2022		applicato a Bilancio di Previsione 2023	Quota applicata con del. CP 3/2023	Quota applicata con del. CP 9/2023	Quota applicata con del. CdG 113/2023
TOTALE AVANZO	13.559.457,61	868.985,06	1.829.942,64	157.262,50	55.000,00
di cui	- Fondi accantonati	662.748,34	58.207,33		-
	- Fondi vincolati	11.512.003,29	868.985,06	1.391.790,04	45.000,00
	- Fondi per investimenti				
	- Fondi non vincolati	1.384.705,98		379.945,27	10.000,00

1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazione.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				13.888.807,10
RISCOSSIONI	(+)	2.522.163,32	11.447.417,30	13.969.580,62
PAGAMENTI	(-)	2.179.484,74	6.543.110,15	8.722.594,89
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			19.135.792,83
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			19.135.792,83
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.600.973,88	5.548.607,88	9.149.581,76
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.203.993,96	3.518.382,82	4.722.376,78
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			4.587.690,26
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			4.574.443,45
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			14.400.864,10

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo quinquennio:

DESCRIZIONE	2019	2020	2021	2022	2023
Avanzo di amministrazione	10.372.096,53	10.391.076,90	11.920.412,94	13.559.457,61	14.400.864,14

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2023	728.428,83
Fondo contenzioso	71.000,00
Altri accantonamenti	134.756,91
Totale parte accantonata	934.185,74
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	5.130.148,91
Vincoli derivanti da trasferimenti	5.466.145,14
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.742.777,42
Altri vincoli da specificare	0
Totale parte vincolata	12.339.071,47
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte disponibile	1.127.606,89

La relazione sulla gestione riepiloga e illustra gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio e gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3, descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti:

- a) la gestione delle entrate vincolate e destinate agli investimenti provenienti dagli esercizi precedenti, confluite nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio oggetto di rendiconto: l'importo applicato al bilancio, le spese impegnate e pagate nel corso dell'esercizio di riferimento finanziate da tali risorse, la cancellazione dei residui, il loro importo alla fine dell'esercizio e le cause che non hanno ancora consentito di spenderle;
- b) le riduzioni dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, distinguendo gli utilizzi effettuati nel rispetto delle finalità e le riduzioni determinate dal venire meno dei rischi e delle passività potenziali per i quali erano stati accantonati;
- c) la formazione di nuove economie di spesa finanziate da entrate vincolate e destinate agli investimenti accertate nel corso dell'esercizio: il loro importo e le cause che hanno determinato le economie di spesa;
- d) le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori accantonamenti finanziati da entrate accertate nel corso dell'esercizio, indicando, per quelli effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, se tali accantonamenti hanno determinato un incremento del disavanzo di amministrazione e le cause che non hanno consentito di effettuarli nel bilancio;

Nella relazione della gestione sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

Infine la Relazione da atto della congruità di tutti gli accantonamenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e le motivazioni delle eventuali differenze rispetto agli accantonamenti minimi obbligatori previsti dai principi contabili.

Si richiamano pertanto di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sulle diverse componenti del risultato di amministrazione al 31.12.2023, al netto di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere reimputati negli esercizi 2023 e successivi.

A) FONDI ACCANTONATI - Elenco A1

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;

2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettere b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2013. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma.

3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del D. Lgs. 118/2011, in caso di incapacienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a sè stante della spesa nel bilancio di previsione.

L'art. 107bis del D.L. 18/2020 "Cura Italia", come modificato dall'art. 30bis del DL 41/2021 prevede che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possano calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: questa norma è tesa ad evitare che le difficoltà di riscossione derivanti dalla crisi pandemica da Covid-19 incidano sul calcolo dell'FCDE: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista delle riscossioni.

L'ente ha adottato tale facoltà.

In base all'istruttoria effettuata con la metodologia sopra descritta, l'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità ammonta ad € 728.428,83.

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione alla metodologia di cui al metodo ordinario prescritto dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

Accantonamento al fondo contenzioso (passività potenziali)

La determinazione dell'accantonamento al fondo viene svolta sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti: nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Su indicazioni dell'ufficio legale è stata accantonata a fondo contenzioso la somma di € 71.000,00 a seguito conclusione cause diverse in essere presso Tribunale Milano e Pavia, Tar Milano e Consiglio di Stato.

Altri accantonamenti

Fondi aumenti contrattuali da contratto collettivo nazionale del lavoro:

Nel risultato di amministrazione risultano accantonati i fondi per il rinnovo contrattuale del personale dipendente non ancora sottoscritto a livello nazionale. In data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL nuovo per il periodo 2019-2021 che attualmente risulta già scaduto.

Nel corso dell'anno 2023 non è stata applicata la quota accantonata nell'anno 2022 e pari ad € 5.000,00. Si è provveduto in sede di rendiconto 2023 ad aggiornare l'accantonamento sulla base delle indicazioni percentuali normative ed in rapporto al personale attualmente in servizio (5,78% del m.s. 2021 al netto degli anticipi già liquidati al personale). L'accantonamento al 31/12/2023 pari ad € 115.798,71 risulta congruo alle disposizioni normative vigenti.

Fondo spese potenziali:

Le previsioni di bilancio presentano fisiologici margini di incertezza e, per tale motivo, il legislatore disciplina gli strumenti che permettono di coniugare programmazione e flessibilità.

Il comma 3 dell'art. 167 dà facoltà agli enti locali di accantonare un fondo per passività potenziali, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

La quota accantonata al 31/12/2022 pari ad € 58.207,33 è stata applicata nell'anno 2023 per le finalità per cui era stata accantonata.

Sono state inserite le quote pari ad € 18.958,20 a titolo prudenziale per spese potenziali determinabili nell'anno 2024.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC):

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione

intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D. Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

In relazione a quanto specificato nella circolare MEF n. 17/2022 in merito al calcolo dei tempi di pagamento e di ritardo con il metodo della media semplice, qualora gli stessi non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni (30 giorni per gli enti del settore sanitario), nel 2023, e 15 giorni (20 giorni per gli enti del settore sanitario) nel 2024, l'IFEL è intervenuta con una nota del 20 ottobre 2023 specificando che nessuna norma è recentemente intervenuta a ridefinire gli indicatori di cui all'art. 1, co. 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018 e, di conseguenza, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, sulla cui verifica è basata l'applicazione delle citate misure di garanzia a partire dal 2021, deve essere calcolato esclusivamente come media ponderata e non come media semplice.

L'applicazione della media semplice avverrà infatti in caso di mancato raggiungimento dei target previsti dalla Riforma n. 1.11 del PNRR relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie"; tali indicatori sui tempi di pagamento si riferiscono ai vari comparti della pubblica amministrazione e non ai singoli enti.

La verifica delle condizioni richieste dalla normativa in merito all'obbligo di accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali, in base all'istruttoria compiuta dal servizio finanziario riferite all'anno 2023 ha evidenziato il completo rispetto delle condizioni poste dalla normativa, conseguentemente non occorre prevedere l'accantonamento al fondo a garanzia dei debiti commerciali nell'ambito del risultato di amministrazione 2023.

B) FONDI VINCOLATI - Elenco A2

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Si elencano pertanto le singole quote vincolate del risultato di amministrazione.

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€. 5.130.148,91
- Vincoli derivanti da trasferimenti	€. 5.466.145,14
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€. 0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	€. 1.742.777,42
- Altri vincoli	€. 0,00

- Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplicazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione la tabella che segue evidenzia la quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio, la quota che, nel corso del 2023, è stata applicata al bilancio e la quota che per effetto del riaccertamento dei residui e il vincolo di competenza risulta accantonata nell'anno 2023.

Al 31/12/2023, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 5.130.148,91.

Risorse vinc. nel risultato di ammin. al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio 2023	Entrate vincolate accertate 2023	Impegni 2023 finanziati da entrate vincolate	FPV al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate	Cancellazione di residui	Cancellazione nel 2023 di impegni finanziati dal FPV dopo rendiconto 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di ammin.al 31/12/2023
3.938.859,50	1.615.224,00	2.130.674,39	814.717,64	227.589,85	-53.307,11	49.615,40	2.753.206,30	5.130.148,91

- Vincoli derivanti da trasferimenti correnti e in conto capitale erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata:

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.

Per la natura tipica dell'ente il Parco Lombardo della Valle del Ticino ha numerosi trasferimenti destinati a specifiche spese e pertanto questa voce viene movimentata.

Come per il vincolo precedente anche nel caso dei vincoli per trasferimenti è stata riportata la quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio.

Nel corso dell'anno 2023 sono state fatte le opportune variazioni di bilancio che hanno comportato l'applicazione dell'avanzo anno 2022 quota vincolata e destinata a specifiche spese.

Al 31/12/2023, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza ammonta complessivamente ad € 5.466.145,14 così determinati:

Risorse vinc. nel risultato di ammin. al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio 2023	Entrate vincolate accertate 2023	Impegni 2023 finanziati da entrate vincolate	FPV al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate	Cancellazione di residui	Cancellazione nel 2023 di impegni finanziati dal FPV dopo rendiconto 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di ammin.al 31/12/2023
5.676.884,86	605.013,60	4.788.134,77	1.608.689,55	3.457.092,59	-62.151,23	4.756,42	332.122,65	5.466.145,14

- Vincoli formalmente attribuito dall'ente

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata per vincoli attribuiti dall'ente viene mantenuta la quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio al netto dell'importo di € 208.800,00 applicato nell'anno.

Vengono inoltre attribuiti ulteriori vincoli derivanti dalla competenza 2023.

Al 31/12/2023, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, ammonta complessivamente ad € 1.742.777,42.

Risorse vinc. nel risultato di ammin. al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio 2023	Entrate vincolate accertate 2023	Impegni 2023 finanziati da entrate vincolate	FPV al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate	Cancellazione di residui	Cancellazione nel 2023 di impegni finanziati dal FPV dopo rendiconto 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di ammin.al 31/12/2023
1.896.258,93	208.800,00	135.228,20	300.557,38	0,00	-11.847,67	0,00	43.470,82	1.742.777,42

RIEPILOGO FONDI VINCOLATI (B) – Elenco A2

Vincoli stabiliti dalla legge e principi contabili	5.130.148,91
Vincoli per trasferimenti	5.466.145,14
Vincoli da indebitamento	==
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	1.742.777,42
Totale	12.339.071,47

C) FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI - Elenco A3

I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione, e sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Al 31/12/2023 non risulta alcuna parte destinata agli investimenti.

D) FONDI LIBERI

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

La quota libera, data dalla differenza, se positiva, tra il risultato di amministrazione e le quote accantonate, vincolate e destinate, è pari ad **€ 1.127.606,89**.

RIEPILOGO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

FONDI ACCANTONATI (B)	934.185,74
FONDI VINCOLATI (C)	12.339.071,47
FONDI DESTINATI INVESTIMENTI	-
FONDI LIBERI (A-B-C-D)	1.127.606,89
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	14.400.864,10

1.4 Gli equilibri di bilancio.

Gli equilibri di bilancio relativi all'esercizio 2023 sono:

- l'equilibrio di parte corrente
- l'equilibrio di parte capitale
- l'equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza.

Con decorrenza dal consuntivo 2019, ad opera della modifica intervenuta con il Decreto ministeriale del 01/08/2019, i diversi equilibri vengono distinti nelle seguenti tre tipologie:

- risultato di competenza;
- equilibrio di bilancio: risultato di competenza al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- equilibrio complessivo: equilibrio di bilancio sommato alla variazione (algebrica) degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

Allegato n.10 – Rendiconto della Gestione		
VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2023)		
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spesa correnti iscritto in entrate	(+)	971.183,53
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	10.325.002,75
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	6.450.016,90
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	4.587.690,26
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00- Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	83.369,42
F2) Fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		175.109,70

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DELI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	747.296,10
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I+L+M)		922.405,80
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'Esercizio 2023	(-)	204.887,82
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	488.949,24
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		228.568,74
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+/-)	(-)	124.756,91
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		103.811,83
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	2.163.894,10
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.937.561,08
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.666.834,24
C) Entrate Titolo 4.02.06-Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00-Spese in conto capitale	(-)	2.523.918,46
U1) Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale (di spesa)	(-)	4.574.443,45
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04-Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		2.669.927,51
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'Esercizio 2023	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	2.639.850,53
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		30.076,98
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	0,00

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		30.076,98
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		3.592.333,31
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'Esercizio 2023		204.887,82
- Risorse vincolate nel bilancio		3.128.799,77
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		258.645,72
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+/-)		124.756,91
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		133.888,81

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		922.405,80
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	747.296,10
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'Esercizio 2023	(-)	204.887,82
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	124.756,91
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	488.949,24
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		-643.484,27

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

L'equilibrio di parte corrente di competenza (O1) è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc.), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

Il risultato di competenza in conto capitale (Z1) dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento.

Il risultato di competenza tra le partite finanziarie in termini di competenza è pari alla differenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, ridotto dell'importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.

Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito all'equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all'equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.

Infine il prospetto determina il Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, nel rispetto dei principi contabili.

1.5 La gestione di cassa

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. n.118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				13.888.807,10
RISCOSSIONI	(+)	2.522.163,32	11.447.417,30	13.969.580,62
PAGAMENTI	(-)	2.179.484,74	6.543.110,15	8.722.594,89
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			19.135.792,83
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			19.135.792,83

L'anticipazione di Tesoreria:

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'Ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2025 (termine prorogato dall'art. 1 comma 782 della L. 197/2022) da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Durante l'esercizio 2023 l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto l'utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate.

1.6 La Gestione dei Residui

In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2023, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi compresi nel proprio budget, di cui all'art. 228 del D. Lgs. 267/2000. Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Oltre alle modalità semplificate introdotte nel principio contabile nel 2019 in relazione alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in caso di appalti pubblici di lavori di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto (oggi € 150.000,00 ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 36/2023), il DM 01/09/2021 ha innovato il trattamento dei movimenti relativi ad entrate rateizzate risultanti da atti formali, prevedendo che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione: tale nuova modalità di imputazione ha ovviamente riflessi sull'ammontare del risultato di amministrazione, che si riduce a fronte della reimputazione dei corrispondenti residui.

Recentemente la legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) all'art. 1 comma 222 ha previsto l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro, limitatamente agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Le comunicazioni agli enti dell'elenco delle quote annullate da parte del concessionario per la riscossione è avvenuto nel corso del 2023: pertanto in sede di riaccertamento dei residui 2023, si è tenuto conto di tale annullamento, sulla base dei suddetti elenchi. La procedura di riaccertamento straordinario di tali residui è stata svolta con le modalità di cui al decreto MEF del 14/07/2021, ai sensi del quale, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre, si è proceduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi al 31 dicembre, attraverso:

a. la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione;

b. la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;

c. la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari alla differenza tra l'importo dei residui attivi cancellati di cui alla lettera a) e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla lettera b);

d. la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati all'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4 già stralciati dal conto del bilancio.

Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo del consiglio di gestione entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

La revisione dei residui è avvenuta con i seguenti atti:

- determinazione UO 2 n. 106 del 14/03/2024;
- deliberazione del Consiglio di Gestione avente ad oggetto: "Rendiconto 2023 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011".

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza risultanti al 31/12/2023 così come determinati dal riaccertamento e dalla sistemazione dell'importo delle uscite per conto di terzi sopra esposta:

Residui	Esercizi precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
Titolo I - Entrate correnti natura tributaria, contributiva e perequativa							0,00
Titolo II – Trasf. correnti	157.370,60	69.343,00	699.541,25	429.448,70	437.108,50	1.833.835,45	3.626.647,50
Titolo III Ent. Extratrib.	254.216,78	8.587,42	62.286,44	26.189,94	42.341,14	354.642,87	748.264,59
Titolo IV - Entrate in conto capitale	103.692,10	119.096,31	486.551,42	202.476,64	495.914,79	3.343.769,56	4.751.500,82
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie							0,00
Titolo VI - Accensione prestiti							0,00
Titolo VII – Anticip. da istituto tesoriere/cassiere							0,00
Titolo IX – Ent. per conto terzi e partite di giro		854,90	3.125,50		2.828,45	16.360,00	23.168,85
TOTALE	515.279,48	197.881,63	1.251.504,61	658.115,28	978.192,88	5.548.607,88	9.149.581,76
Titolo I - Spese correnti	5.150,00	6.721,00	19.795,94	619.614,53	116.696,85	2.279.227,27	3.047.205,59
Titolo II - Spese in conto capitale	240.600,00	4.435,04	21.193,02	55.235,84	71.657,00	1.217.807,31	1.610.928,21
Titolo III - Spese per incremento attività fin.							0,00
Titolo IV - Rimborso Prestiti						20.766,79	20.766,79
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							0,00
Titolo VII – Usc. per conto terzi e partite giro	31.192,68	7.999,80		81,26	3.621,00	581,45	43.476,19
TOTALE	276.942,68	19.155,84	40.988,96	674.931,63	191.974,85	3.518.382,82	4.722.376,78

1.7 Le principali voci del conto del bilancio e criteri di valutazione utilizzati

Le risultanze finali del conto del bilancio 2023, per la parte entrata e per la parte spesa, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	Rendiconto 2022	Previsione definitiva 2023	Rendiconto 2023	% Scost.
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0	0,00	0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.893.400,31	11.415.394,88	9.581.197,59	83,93%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	410.846,08	893.644,10	743.805,16	83,23%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.799.917,83	5.910.721,72	5.666.834,24	95,87%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0,00	0,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0	0,00	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	1.200.000,00	0,00	0,00%
Titolo 9 - Entrate per c.to terzi e partite di giro	1.105.693,16	1.730.000,00	1.004.188,19	58,05%
Utilizzo avanzo di amministrazione	2.946.109,48	2.911.190,20	2.911.190,20	
Fondo pluriennale vincolato	1.029.107,37	2.908.744,61	2.908.744,61	
TOTALE ENTRATE	14.185.074,23	26.969.695,51	22.815.959,99	84,60%
Titolo 1 - Spese correnti	5.120.033,46	13.943.398,61	6.450.016,90	46,26%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	607.385,93	10.012.176,90	2.523.918,46	25,21%
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0	0,00	0,00	
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	81.718,79	84.120,00	83.369,42	99,11%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
Titolo 7 - Spese per c.to terzi e partite di giro	1.105.693,16	1.730.000,00	1.004.188,19	58,05%
TOTALE SPESE	6.914.831,34	26.969.695,51	10.061.492,97	37,31%

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio:

1.7.1 LE ENTRATE

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

L'ente Parco Lombardo della Valle del Ticino non ha entrate tributarie proprie pertanto il titolo 1° dell'entrata risulta a zero.

Titolo 2° - Trasferimenti da amministrazioni pubbliche

ENTRATE	2022	2023	2023	% scostamento
	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	col. 3 rispetto col.2
	1	2	3	4
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.239.234,87	8.720.527,46	8.232.329,93	94,40%
Trasferimenti correnti da famiglie	5.200,00	1.000,00	-	0,00%
Trasferimenti correnti da imprese	528.965,44	1.213.485,66	438.485,66	36,13%

Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	0	69.201,56	1.200,00	0,00%
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	120.000,00	1.411.180,20	909.182,00	64,43%
TOTALE Trasferimenti correnti	4.893.400,31	11.415.394,88	9.581.197,59	83,93%

Nel titolo II vengono contabilizzati tutti i contributi ricevuti.

TITOLO 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni

ENTRATE	2022	2023	2023	% scostamento
	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	col. 3 rispetto col.2
	1	2	3	4
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	130.346,20	159.620,76	137.300,62	86,02%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	185.852,78	490.000,00	459.789,81	93,83%
Interessi attivi	-	10,00	3,28	32,80%
Rimborsi e altre entrate correnti	94.647,10	244.013,34	146.711,45	60,12%
TOTALE Entrate extra tributarie	410.846,08	893.644,10	743.805,16	83,23%

All'interno del titolo III vengono ricomprese:

VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dall'ente.

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono state accertate sulla base di idonea documentazione. Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce alle sanzioni.

L'Entrata relativa alle sanzioni è accertata con riferimento alla data di notifica della sanzione.

A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

INTERESSI ATTIVI

Entrata accertata quando l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile.

Comprende gli interessi attivi per giacenza di cassa erogati da Banca d'Italia.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

RIMBORSO ASSICURAZIONE CONTRO DANNI

ENTRATE PER SPLIT PAYMENT IVA

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

ENTRATE	2022	2023	2023	% scostamento
	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	col. 3 rispetto col.2
	1	2	3	4
Tributi in conto capitale				
Contributi agli investimenti	3.631.114,72	5.745.721,72	5.530.603,34	96,26%
Altri trasferimenti in conto capitale	83.200,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	14.150,00	0,00	0,00	0,00%
Altre entrate in conto capitale	71.453,11	165.000,00	136.230,90	82,56%
TOTALE Entrate in conto capitale	3.799.917,83	5.910.721,72	5.666.834,24	95,87%

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Sono ricompresi sia i contributi dallo Stato, i contributi da altri enti pubblici e i contributi da privati finalizzati a spese di investimento.

I contributi da enti pubblici sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati e comunicati dagli enti erogatori.

I contributi sono quasi per la prevalenza contributi regionali di fondi europei finalizzati a realizzazione di progetti finalizzati.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

In questa voce sono ricomprese:

- le entrate per alienazione di aree relative alle aree indicate nell'elenco dei beni immobili suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, approvato in Comunità, e per le quali si determina un accertamento solo nel caso di alienazione perfezionata nel corso dell'anno;
- le entrate relative a concessione del diritto di superficie.

Nell'anno 2023 non si è proceduto ad alcuna alienazione.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

In questa voce sono ricompresi proventi da privati finalizzati a spese in conto capitale.

Titolo 5° - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Entrate in conto capitale accertate con riferimento agli importi deliberati e comunicati, derivanti da movimentazioni di attività finanziarie (ad esempio introiti per alienazione di quote di partecipazioni

societarie). L'ente non detiene partecipazioni societarie e pertanto nessun importo è previsto al titolo 5°.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Nel corso del 2023 non è stata prevista alcuna accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari.

Nell'anno 2023 l'ente non ha effettuato operazioni di rinegoziazione mutui.

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2023 risulta essere pari ad € 64.915,51.

L'Ente ha altresì un residuo debito relativo a finanziamenti regionali (DOCUP) pari a € 140.423,15.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Come indicato nella sezione relativa alla gestione di cassa, durante tutto l'anno 2023 non si è fatto alcun ricorso ad anticipazione della tesoreria.

Titolo 9° - Entrate per conto di terzi e partite di giro.

ENTRATE	2022	2023	2023	% scostamento
	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	col. 3 rispetto col.2
	1	2	3	4
Entrate per partite di giro	1.097.327,06	1.685.000,00	1.003.688,19	59,57%
Entrate per conto terzi	8.366,10	45.000,00	500,00	1,11%
TOTALE Entrate	1.105.693,16	1.730.000,00	1.004.188,19	58,05%

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro trovano contropartita di spesa in pari impegni.

1.7.2 LE SPESE

Titolo 1° - Spese correnti

SPESE CORRENTI	TREND STORICO		
	2021	2022	2023
	(impegni)	(impegni)	(impegni)
	1	2	4
Redditi da lavoro dipendente	2.060.010,46	2.295.654,64	2.364.272,60
Imposte e tasse a carico dell'ente	169.330,50	191.602,89	201.787,27
Acquisto di beni e servizi	2.007.728,25	2.007.128,09	2.200.172,98
Trasferimenti correnti	2.143.570,34	333.731,97	1.521.773,55
Interessi passivi	7.203,38	5.619,03	3.968,40
Altre spese per redditi da capitale			
Rimborsi e poste correttive delle entrate	17.013,51	12.777,70	32.990,08
Altre spese correnti	189.287,33	273.519,14	125.052,02
TOTALE Spese correnti	6.594.143,77	5.120.033,46	6.450.016,90

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Il Consiglio di Gestione, nel rispetto dei limiti delle risorse destinate al personale, ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni del personale nell'ambito dell'apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025 è stato approvato con delibera di C.G. n. 26 del 14/03/2023.

Con Determinazione n. 522 del 13/11/2023 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate da destinare al personale per l'anno 2023.

Il contratto collettivo decentrato integrativo 2023-2025 – economico 2023, è stato sottoscritto in data 14 Dicembre 2023 e trasmesso all'Aran.

Il DL n. 145 del 18/10/2023 all'art. 3 prevede che, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'art. 1, comma 609, della L. n. 234/2021 (IVC 2022), nel mese di dicembre 2023, è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli.

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 118 del 28/11/2023 ha autorizzato l'erogazione, al personale dipendente a tempo indeterminato, dell'anticipazione contrattuale di cui all'art. 3 del D. L. n. 145/2023".

Con riferimento all'aggiornamento del principio contabile ed alla differente contabilizzazione delle spese di personale, si precisa che è stata conteggiata nell'anno 2023 anche la quota relativa al fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività imputata all'esercizio successivo mediante il fondo pluriennale vincolato.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- Tassa di circolazione sui veicoli sul parco mezzi in dotazione all'ente;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente. Gli impegni sono stati assunti sulla base dell'effettiva esigibilità degli stessi, così come richiesto dal principio contabile.

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi.

INTERESSI PASSIVI

La spesa per interessi passivi si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011 in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è stato iscritto nei limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Lo stanziamento iniziale è pari ad € 25.710,99, assestato nel corso dell'esercizio in € 25.710,99.

Nell'anno 2023, come già evidenziato nella sezione dedicata alle variazioni, non sono state adottate delibere di utilizzo del fondo di riserva.

Fondo di riserva di cassa: con la contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL).

Fondo crediti di dubbia esigibilità: per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. Si rinvia all'apposita sezione per i dettagli sull'accantonamento.

Fondo rinnovi contrattuali: in questa voce sono normalmente accantonate le risorse destinate all'incremento retributivo a seguito della sottoscrizione dei rinnovi contrattuali.

Fondo pluriennale vincolato: si rinvia all'apposita sezione.

Versamenti IVA a debito: vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente. Nel 2015 è stato introdotto, sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, il meccanismo dello split payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), nonché quello del reverse charge.

L'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino, con riferimento al proprio volume d'affari per la gestione delle attività commerciali, si trova in regime di liquidazione mensile.

La dichiarazione IVA verrà presentata entro la scadenza di legge del 30/04/2024.

Titolo 2° - Spese in conto capitale

SPESE IN CONTO CAPITALE	TREND STORICO		
	2021	2022	2023
	(impegni)	(impegni)	(impegni)
	1	2	4
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.290.847,66	480.498,20	1.962.424,15
Contributi agli investimenti	696.363,50	2.027,11	4.116,23
Altri trasferimenti in conto capitale	3.318,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	441.042,31	124.860,62	557.378,08
TOTALE Spese in conto capitale	2.431.571,47	607.385,93	2.523.918,46

INVESTIMENTI FISSI LORDI

Comprende sia la realizzazione di nuove opere che gli interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio dell'ente così come previsto nell'elenco annuale delle opere pubbliche approvato per l'anno 2023, nell'ambito del Documento Unico di Programmazione approvato.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo.

Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie

In questo titolo vengono ricomprese tutte le spese riguardanti l'incremento di attività finanziarie come ad esempio l'acquisizione di partecipazioni, acquisizione di titoli obbligazionari oppure la concessione di crediti.

L'ente non detiene partecipazioni e pertanto non si sono verificate nell'anno 2023 spese al titolo 3°.

Titolo 4° - Rimborso di prestiti

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	TREND STORICO		
	2021	2022	2023
	(impegni)	(impegni)	(impegni)
	1	2	4
Rimborso di titoli obbligazionari			
Rimborso prestiti a breve termine			
Rimborso mutui e altri finanz. a medio lungo termine	80.134,44	81.718,79	83.369,42
Rimborso di altre forme di indebitamento			
TOTALE Spese per RIMBORSO DI PRESTITI	80.134,44	81.718,79	83.369,42

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

	2021	2022	2023
Oneri finanziari	7.203,38	5.619,03	3.968,40
Quota capitale	80.134,44	81.718,79	83.369,42
Totale fine anno	87.337,82	87.337,82	87.337,82

Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Come già evidenziato nel precedente punto 1.5 nella sezione di analisi della gestione di cassa, l'Ente durante l'esercizio 2023 l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.

Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro.

SPESE	TREND STORICO		
	2021	2022	2023
	(impegni)	(impegni)	(impegni)
	1	2	4
Spese per partite di giro	890.201,75	1.097.327,06	1.003.688,19
Spese per conto terzi	1.812,40	8.366,10	500,00
TOTALE Spese	892.014,15	1.105.693,16	1.004.188,19

Per la natura delle spese del titolo 7° si rinvia ai commenti relativi alle entrate per conto di terzi e parte di giro.

1.7.3 Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 31/12/2023 è pari a:

FPV	2023
FPV – parte corrente	971.183,53
FPV – parte capitale	1.937.561,08

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

La costituzione dell'FPV per i lavori pubblici è consentita in presenza di alcune condizioni legittimanti: le più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore superiore a 150.000 euro);

- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);

- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione (come indicato da Arconet con la faq n. 53 del 18 ottobre 2023, il riferimento iniziale oggi, a seguito dell'approvazione del nuovo codice dei contratti di cui al DLGS 36/2023 è al progetto di fattibilità tecnico economica), senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

Possono inoltre essere utilizzati i ribassi d'asta per varianti dell'opera, qualora intervenga formale rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2023
FPV – parte corrente	4.587.690,26
FPV – parte capitale	4.574.443,45

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

2. ASPETTI ECONOMICI PATRIMONIALI

2.1 Criteri di formazione.

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che

non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino ha provveduto alla rilevazione contabile dei fatti gestionali sotto tre aspetti: finanziario, economico e patrimoniale.

2.2 - Il Conto Economico

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica.

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

I proventi, cioè i componenti positivi del conto economico, correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall'amministrazione pubblica;
- l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.

I costi, cioè i componenti negativi del conto economico, derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall'attività istituzionale, il principio della competenza economica si realizza:

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;
- per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione (tipico esempio è rappresentato dal processo di ammortamento);
- per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.

La gestione comprende le operazioni attraverso le quali si vogliono realizzare le finalità dell'ente. I componenti negativi sono riferiti ai consumi dei fattori impiegati, quelli positivi consistono nei proventi e ricavi conseguiti in conseguenza dell'affluire delle risorse che rendono possibile lo svolgimento dei menzionati processi di consumo.

Il conto economico comprende:

- (a) proventi ed oneri, derivanti da impegni ed accertamenti di parte corrente del bilancio, rettificati al fine di far partecipare al risultato della gestione solo i valori di competenza economica dell'esercizio;
- (b) le sopravvenienze e le insussistenze;
- (c) gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sui valori patrimoniali modificandoli.

Il principio di valutazione applicato al conto economico è quello della competenza economica che, in base al sistema contabile adottato dall'Ente, ha portato:

- ad una valutazione dei ricavi: ottenuta rettificando gli accertamenti di parte corrente del bilancio ed, in alcuni casi, ad una valutazione unicamente sulla base di elementi economici, non essendoci una corrispondente rilevazione finanziaria;

- ad una valutazione dei costi: conseguente a rettifiche degli impegni di parte corrente del bilancio ed, in alcuni casi, ad una valutazione unicamente sulla base di elementi economici, non essendoci una corrispondente rilevazione finanziaria. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.

Ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, in occasione delle scritture di assestamento si considerano, a titolo di esempio, i seguenti componenti positivi e negativi:

- le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;

- le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L'accantonamento ai fondi rischi ed oneri di competenza dell'esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;

- le perdite di competenza economica dell'esercizio;

- le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;

- le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;

- le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, determinati secondo criteri di competenza economica in base alle disposizioni del D. Lgs 118/2011.

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio.

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, salvo le eccezioni previste dal principio contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese. Con particolare riferimento a questo ultimo punto, nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario assimilare le spese liquidabili di cui al principio applicato della contabilità finanziaria n. 6.1 alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio. Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione è stata resa, nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la registrazione "Merci c/acquisto a fatture da ricevere", che consente di attribuire il costo dei beni e delle prestazioni rese nell'esercizio, ancorché non liquidate, alla competenza economica dell'esercizio.

Si riportano di seguito i risultati sintetici esposti nel conto economico al 31/12/2023.

CONTO ECONOMICO	2023
RISULTATO DELLA GESTIONE (differenza tra componenti positivi e negativi della gestione)	2.392.586,98
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA ATTIVITA' FINANZIARIA	-3.965,12
RETTIFICHE di attività finanziarie	0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	-1.297.600,31
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.091.021,55
IMPOSTE	168.788,27
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	922.233,28

Il risultato dell'esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva dell'ente in tre aree distinte, al fine di evidenziare:

Il risultato della gestione ovvero la differenza fra componenti positivi e negativi della gestione, è determinato per differenza tra le risorse acquisite attraverso i trasferimenti da altri enti, da un lato, e gli oneri ed i costi sostenuti per il funzionamento della struttura e per l'erogazione dei servizi, dall'altro.

L'importo più consistente è costituito dai proventi da trasferimenti. Nel Conto economico sono collocati in questa area anche i ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici, determinati da canoni di locazione e di concessione di servizi pubblici.

I proventi sono registrati al lordo dell'IVA per le gestioni istituzionali, mentre sono contabilizzati al netto dell'IVA per le gestioni commerciali.

I costi sono commisurati alle spese liquidabili nell'esercizio di riferimento.

Particolari annotazioni devono essere segnalate con riferimento agli ammortamenti, quantificati applicando alle consistenze di inventario le percentuali indicate dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale.

Gli ammortamenti per le immobilizzazioni materiali ed immateriali, che non trovano riscontro nella contabilità finanziaria, ammontano ad € 785.313,99.

Il risultato della gestione finanziaria si compone dai proventi ed oneri finanziari, i proventi sono per la remunerazione dei debiti contratti a finanziamento degli investimenti dell'ente, inoltre, vi affluiscono gli interessi attivi.

Il risultato della gestione straordinaria, determinato dai componenti di reddito non riconducibili alle voci precedenti o perché estranei alla gestione caratteristica dell'ente (quali le plusvalenze da dismissioni di beni).

Proventi e oneri straordinari

Sono indicate tra i proventi:

- le sopravvenienze e insussistenze del passivo, dovute alla cancellazione di debiti insussistenti già contabilizzati nel conto del patrimonio dell'esercizio precedente, cioè i minori residui rilevabili dal bilancio finanziario.
- le plusvalenze patrimoniali, determinate dalla differenza positiva tra il valore di alienazione dei beni patrimoniali e il rispettivo valore contabile (costo storico al netto delle quote di ammortamento già calcolate), nel 2023 non sono state registrate plusvalenze.

Sono indicati tra gli oneri:

- le insussistenze dell'attivo rappresentate dalla cancellazione di crediti già iscritti nel conto del patrimonio e riconosciuti insussistenti in sede di riaccertamento dei residui.
- le minusvalenze patrimoniali.
- i trasferimenti in conto capitale contabilizzati al titolo II della spesa che in realtà generano un costo.

Il risultato dell'esercizio è pari ad € 922.233,28 al netto delle imposte.

2.3 Lo Stato Patrimoniale

Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale rilevata dalla contabilità economica e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni avvenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione; il risultato patrimoniale dell'Ente viene contabilmente rappresentato come differenziale, determinando la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

I criteri applicati per la valutazione delle attività e passività del patrimonio sono quelli stabiliti dal D.Lgs. n.118/2011 dall'art. 230 del D.Lgs. n°267/2000, contestualmente ai criteri della prudenza, della continuazione dell'attività, della veridicità e correttezza, di cui alle regole ed ai principi di contabilità generale.

Si riporta di seguito i risultati sintetici esposti nello Stato Patrimoniale al 31/12/2023.

VOCI DI SINTESI DELL'ATTIVO	2023
Immobilizzazioni immateriali	16.505,46
Immobilizzazioni materiali	24.241.528,09
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0
Crediti	8.432.956,89
Attività finanziarie non immobilizzate	0
Disponibilità liquide	19.135.792,83
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	51.826.783,27

VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO	2023
Patrimonio netto	22.998.839,19
Fondo rischi ed oneri	205.756,91
Trattamento fine rapporto	0,00
Debiti	4.927.715,44
Ratei e risconti attivi	23694471,73
Totale	51.826.783,27

Lo stato patrimoniale nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale di fine esercizio, evidenziando i valori delle attività e passività.

ATTIVO:

- Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.
- le immobilizzazioni vengono indicate al netto dei relativi fondi di ammortamento;
- le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte sulla base del criterio del patrimonio netto.
- l'attivo corrente, costituito:

Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento.

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.

Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

Disponibilità liquide costituite dal fondo finale di cassa sia libero che vincolato.

PASSIVO:

- il patrimonio netto, che ha scadenza illimitata, è pari alla differenza tra le attività e le passività dello stato patrimoniale.

Il DM 1° settembre 2021 ha profondamente innovato la rappresentazione del patrimonio netto, prevedendo l'inserimento di nuove voci e una diversa determinazione nonché destinazione di tutte le componenti.

Il patrimonio netto, quindi, a decorrere dall'esercizio 2021, è costituito dalle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione: Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente e può assumere solo valore positivo o uguale a zero.

Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante conferimenti in denaro o natura, destinazione dei risultati economici positivi di esercizio e delle riserve disponibili sulla base di delibera del Consiglio.

b) le riserve del patrimonio netto: possono assumere solo valore positivo o pari a 0 e sono distinte in riserve disponibili e indisponibili.

Le riserve disponibili costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, o per dare copertura alle voci negative del patrimonio netto, prioritariamente alle “riserve negative per beni indisponibili” di cui alla lettera e), salvo quanto previsto per le riserve da permessi di costruire.

Le riserve disponibili sono costituite da:

1. “riserve di capitale” formatesi a seguito della rivalutazione dei beni in occasione della predisposizione del primo stato patrimoniale “armonizzato” e nei casi previsti dalla legge;
2. “riserve da permessi di costruire”, di importo pari alle entrate da permessi di costruire che non sono state destinate al finanziamento:
 - delle spese correnti;
 - di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile.

Tali riserve, se non sono state utilizzate per la copertura di perdite o per la costituzione di riserve indisponibili, sono ridotte a seguito dell’iscrizione nell’attivo patrimoniale delle opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile finanziate dai permessi di costruire e della costituzione delle relative “riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”.

3. Le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell’attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite, e sono costituite da:
 - “riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”, di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell’attivo patrimoniale, variabile in conseguenza, ad esempio, dell’ammortamento e dell’acquisizione o dismissione di beni. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall’ordinamento.
 - “altre riserve indisponibili”, costituite:
 - a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell’ente controllato o partecipato.
 - dagli utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all’utilizzo previsto dall’applicazione di tale metodo.
4. “Altre riserve disponibili” previste dallo statuto e/o derivanti da decisioni di organi istituzionali dell’ente.

c) risultato economico dell’esercizio: può assumere valore positivo o negativo, si iscrive il risultato dell’esercizio che emerge dal conto economico. Il Consiglio destina il risultato economico positivo al fondo di dotazione o alle “altre riserve disponibili”, dopo avere dato copertura, in primo luogo alle

riserve negative per beni indisponibili e poi alla voce Risultati economici di esercizi precedenti, se negativa.

d) risultati economici di esercizi precedenti: può assumere valore positivo o negativo, comprende sia i risultati economici positivi degli esercizi precedenti che con delibera consiliare non sono stati accantonati nelle riserve o portati ad incremento del fondo di dotazione, sia le perdite degli esercizi precedenti non ripianate.

Alla copertura del valore negativo dei “Risultati economici di esercizi precedenti” si provvede, dopo aver dato copertura alle “riserve negative per beni indisponibili”, utilizzando i risultati economici positivi e le riduzioni delle riserve indisponibili derivanti dalla diminuzione di attività patrimoniali riguardanti beni indisponibili (ad esempio per ammortamento o a seguito del passaggio del bene al patrimonio disponibile).

e) riserve negative per beni indisponibili: può assumere solo valore negativo, è utilizzata quando la voce “risultati economici di esercizi precedenti” e le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione o l’incremento delle riserve indisponibili. Non può assumere un valore superiore, in valore assoluto, all’importo complessivo delle riserve indisponibili.

Si espone nella tabella sottostante la nuova rappresentazione del patrimonio netto al 31/12/2023:

Patrimonio netto al 31/12/2023	22.998.839,19
Fondo di dotazione	3.868.449,27
Riserve di cui:	10.235.982,88
<i>da capitale</i>	2.345.644,96
<i>da permessi di costruire</i>	0,00
<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	7.890.337,92
<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00
<i>altre riserve disponibili</i>	0,00
Risultato economico dell'esercizio	922.233,28
Risultati economici di esercizi precedenti	7.972.173,76
Riserve negative per beni indisponibili	0,00

- i fondi rischi e oneri è costituito dal fondo rischi per spese legali, dall'accantonamento per aumenti CCNL e per l'indennità di fine mandato del Sindaco, voci per le quali si trova riscontro nella parte accantonata dell'avanzo di amministrazione;

- i debiti in essere alla fine dell'esercizio, distinti in:

Debiti da finanziamento. Sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti sia del mutuo che dei Docup in essere.

Debiti verso fornitori – Debiti per trasferimenti e contributi e Altri debiti: I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui

passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento. I debiti sono esposti al loro valore nominale.

- Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti. I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424 - bis, comma 6, codice civile. I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura.

I Risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

CONTI D'ORDINE:

Infine, in coda allo Stato Patrimoniale, vengono esposti i conti d'ordine dove vengono indicati gli impegni relativi al fondo pluriennale vincolato in quanto trattasi di lavori in fase di realizzazione nei prossimi esercizi.

3. I RISULTATI CONSEGUITI

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino ha approvato in data 16 Dicembre 2022 la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025.

In data 24/01/2023 con delibera n. 10 il Consiglio di Gestione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025.

In data 14/3/2023 con delibera n. 26 il Consiglio di Gestione ha approvato gli obiettivi di Performance 2023/2025.

Lo stato avanzamento dei singoli obiettivi verrà rendicontato nell'approvazione della relazione alla performance 2023.

PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLA RISERVA MAB – FINANZIATO DAL MITE
PROGETTI DI PROMOZIONE DELL'AREA MAB – FIN. PIRELLI
PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI DEL PARCO – FINANZIAMENTO REG. LOMB.
PROSECUZIONE PROGETTI CONNESSI AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LR 28/2016 – FIN. REG. LOMB.
PROGETTO TRACCIA AZZURRA – CHIUSURA E RENDICONTAZIONE PROGETTO
PROGETTO OPERE COMPENSAZIONE AMB.LE CONNESSE MXP RAILLINK T2 GALLARATE – CONTR. FERR.NORD

PROGETTO DI AGGIORNAMENTO E RIVALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE

PROGETTO LIFE FEEL (anguilla)
PROGETTO CONTROLLO DEL SILURO NEL PARCO DEL TICINO
PROGETTO ADOTTA LO STORIONE
PROGETTO LIFE BIOSOURCE (azioni post Life)
PROGETTO INTERREG SHARESALMO
PROGETTI DI INTERVENTI SU AREE AGRICOLE: "COLTIVARE VALORE" E "REC CA' GRANDA"

PROGETTO PIA BIODISTRETTO DEI NAVIGLI – (rifacimento passerella in Fagiana)
PROGETTI DI MANUTENZIONE STRAORD. RETE SENTIERISTICA
PROGETTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI E CENTRI PARCO
PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO ACCESSIBILE
PROGETTO RETE ESCURSIONISTICA CONTRIBUTO RL. BANDO 2023

PROGETTI DI EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE DIDATTICA
PROGETTO INTERREG SLOWMOVE. CHIUSURA AZIONI E RENDICONTAZIONE
PROGETTO DOVE TI PORTO OGNI GIORNO NEL PARCO FINANZ. RL BANDO 2023
PROGETTO DO YOU BIKE
PROGETTO WALFALPS - ATTIVITA' DI ED. AMBIENTALE E FAUNISTICHE

CONVENZIONE CON REGIONE LOMBARDIA PER SERVIZIO COLONNA MOBILE REGIONALE
PROGETTI FINANZIATI DA REG. LOMBARDIA PER ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE COL. E PROT. CIVILE

PROGETTI DI RIFORESTAZIONE/COMPENSAZIONI FORESTALI
PROGETTO INTERREG III-V- I PARCHI DEL VERBANO – CONCLUSIONE E RENDICONTAZIONE
PROGETTO ARETE' - CONCLUSIONE E RENDICONTAZIONE
PROGETTO LIFE DRYLANDS
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE – CONV. PIRELLI E CIVELLI (a cofinanz. Progetti in corso)
PROGETTO LIFE INSUBRICUS
PROGETTO OLGA
PROGETTO LIFE URCA PROEMYS
PROGETTO CARIPLLO T.CINO
PROGETTO BIOCLIMA-TIC
PROGETTI BANDI LIFE GESTIRE 2020: RECUPERO DELLA NATURALITA, ERADICAZIONE SPECIE ESOTICHE

4. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

4.1 Oneri e impegni finanziari risultanti al 31/12/2023, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Si dà atto che il Parco Lombardo della Valle del Ticino non ha in essere strumenti finanziari di alcun tipo per cui nel rendiconto 2023 non sono presenti oneri o impegni relativi a strumenti finanziari derivati o a contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

4.2 Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale e verifica dei crediti e debiti reciproci.

Si dà atto che il Parco Lombardo della Valle del Ticino non detiene percentuali di partecipazioni in società.

4.3 Indice di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

- al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;
- al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Si riportano di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 e l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti 2023	gg. - 24,82
L'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza	€ 81.141,06

Emerge pertanto una situazione di completo rispetto dei tempi di pagamento e di azzeramento dello stock dei debiti commerciali residui di cui alla Legge 145/2018, art. 1 comma 867.

CONCLUSIONI

La presente relazione, nell'analizzare in dettaglio tutta la gestione dell'ente, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei risultati conseguiti, contiene tutti le informazioni utili ad una migliore comprensione dei dati contabili.

È stata redatta in conformità al Testo Unico Enti Locali e al Decreto Legislativo n. 118/2011 ed è allegata al Rendiconto della Gestione 2023.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Magenta, 26 Marzo 2024